










Come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie

	<p style="text-align: center;">Cos'è</p>	<p>Le parti personalmente, i loro difensori costituiti o muniti di mandato o procura speciale, possono consultare il fascicolo e gli atti contenuti nei fascicoli d'ufficio e nel fascicolo delle altre parti, ai sensi dell'art. 76 delle disp. att. c.p.c. e richiederne copia cartacea o copia/duplicato informatico.</p>
	<p style="text-align: center;">Chi lo può richiedere</p>	<p>Le parti o i loro difensori muniti di procura.</p>
	<p style="text-align: center;">Come si richiede</p>	<p>Per consultare i fascicoli non sono necessarie particolari modalità, mentre per la richiesta di copie è necessario utilizzare la Modulistica.</p>
	<p style="text-align: center;">Dove si richiede</p>	<p>La consultazione dei fascicoli relativi a procedimenti pendenti è consentita nelle Cancellerie Civili relative alla sezione cui è stato assegnato il fascicolo, come pure l'ulteriore richiesta di copie.</p> <p>Definito il procedimento la richiesta di visualizzazione dei fascicoli come pure la richiesta di copie andrà effettuata all'Ufficio rilascio copie civili ad eccezione delle copie relative alla sezione lavoro che andranno richieste alla relativa cancelleria.</p> <p>N.B. si ricorda che il sistema di registro in area civile (SICID) è consultabile anche on-line, da tutti i soggetti "abilitati esterni" (avvocati, CTU, etc.) che ne abbiano diritto, purché dotati di punto di accesso al sistema. Gli avvocati possono estrarre copia o duplicato informatico direttamente online dal fascicolo telematico; tali copie sono rilasciate gratuitamente.</p>
	<p style="text-align: center;">Quanto costa</p>	<p>La visualizzazione del fascicolo non ha costi.</p> <p>Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei diritti di cancelleria dovuti, che in caso di urgenza sono triplicati (si vedano le relative tabelle diritti di copia)</p> <p>Il rilascio di copie per via telematica invece è contestuale e non soggetto ai diritti di cancelleria.</p>
	<p style="text-align: center;">Tempistiche</p>	<p>La visualizzazione degli atti, salvo per i fascicoli archiviati, è contestuale.</p> <p>La copia degli atti del fascicolo avente carattere di urgenza, è rilasciata entro due giorni successivi a quello della richiesta.</p> <p>Le copie di sentenza con formula esecutiva richieste con urgenza vengono rilasciate entro due giorni successivi a quello della richiesta.</p>

	Effetti	Si accede agli atti del fascicolo. Si entra in possesso delle copie degli atti per gli usi consentiti dalla legge.
	Norme di riferimento	Art. 76 disp. att. c.p.c.
	Modulistica	<ul style="list-style-type: none">• richieste per l'archivio• modulo richieste copie civili• modulo richieste copie Sezione lavoro• modulo richieste copie atti per ricorso Legge Pinto• modulo richieste copie decreto e/o ricorso Legge Pinto